



COMUNE DI GRANDATE

PROVINCIA DI COMO

Telefono 031.457811 - Fax 031.564086 - Cod. Fisc. e Part. IVA 00772840138 - CAP 22070

E-mail: info@comune.grandate.co.it - sito internet: www.comune.grandate.co.it

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI E LA
TUTELA DEL DECORO E
DELL'IGIENE AMBIENTALE**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati di cui al successivo articolo 4 e viene adottato ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 Febbraio 1997 e relative modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti, sostanze ecc. specificati all'articolo 8 del D. Lgs. n. 22 del 5 Febbraio 1997 e relative modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

Le norme e le prescrizioni del presente regolamento, ove non diversamente specificato, si applicano sia ai pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani che alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della popolazione.

Art. 3

Finalità

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente ed un efficace controllo, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare danni all'ambiente.

Le Autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza.

Art. 4

Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in:

1. rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. N. 22/1997;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *f-quater* del D. Lgs. N. 22/1997;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- l-bis*) il combustibile derivato da rifiuti.

3. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato *D* sulla base degli allegati *G*, *H* ed *I* del D.Lgs. n. 22/1997.

Art. 5

Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all'ambiente e al paesaggio;
- d) rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- e) promuovere ed attuare, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l'intero territorio comunale.

Il Comune promuove tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia coinvolgendo la popolazione interessata che attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

Art. 6

Attività di competenza del comune

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente.

Nel seguito del presente Regolamento viene denominato "Gestore" il soggetto pubblico o privato che di fatto gestisce il servizio, sia in qualità di appaltatore, che di concessionario o affidatario.

Il Comune, attraverso il gestore del servizio o altri soggetti pubblici o privati da questo individuati, svolge, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 22/97, i seguenti servizi e attività:

- a) gestione dei rifiuti urbani non ingombranti;
- b) gestione dei rifiuti urbani ingombranti;
- c) gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quant'altro prodotto da utenze domestiche;
- d) gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento;
- e) gestione dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni del D.P.R. 15.07.2003 n. 254;
- f) gestione dei rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 7

Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati

Competono ai produttori dei rifiuti urbani e assimilati le attività di conferimento, differenziando i rifiuti stessi secondo la definizione data all'articolo 4 e secondo norme e prescrizioni contenute nel successivo Titolo III.

Art. 8

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e di particolari tipologie di rifiuti

I produttori e detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, anche pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad una loro adeguata e distinta gestione stipulando convenzioni con operatori debitamente autorizzati.

Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e al decoro urbano.

Art. 9

Divieti e criteri di comportamento

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico-sanitarie e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

I rifiuti per i quali sono previste modalità di raccolta a domicilio dovranno essere conferiti nei punti identificati al limite di proprietà ed in luogo accessibile, contenuti in appositi involucri protettivi o in contenitori atti a facilitarne la raccolta ed evitarne la dispersione, restando vietato il conferimento di rifiuti sciolti.

I rifiuti ingombranti devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso il centro raccolta.

E' vietata l'utilizzazione dei cestini e contenitori stradali quando il grado di riempimento non consente un idoneo contenimento dei rifiuti conferiti. E' inoltre vietato collocare all'esterno di detti contenitori qualunque tipo di rifiuti.

E' vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che privata.

I materiali per i quali il Comune predispone specifici programmi di recupero devono essere sempre conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti secondo le direttive indicate al Titolo III del presente regolamento, ed evitando miscele che impediscano il corretto recupero.

E' vietato conferire con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti speciali pericolosi;
- b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) rifiuti urbani, quali i rifiuti ingombranti, ed i rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiale;
- e) sostanze allo stato liquido;
- f) materiali metallici, lapidei ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;

Ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di smaltimento è vietata.

E' fatto assoluto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

E' vietato abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ivi comprese le acque sotterranee.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente il Comune dispone con propria ordinanza il termine entro il quale i contravventori dovranno provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale il Comune può incaricare il gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ponendo a carico degli stessi le spese sostenute previa comunicazione delle stesse. Si procederà inoltre ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 e relative modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

Ordinanze contingibili ed urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Le ordinanze sono comunicate al Gestore e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

TITOLO II

ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11

Condizioni di assimilabilità

I rifiuti speciali sono assimilabili agli urbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

Non sono assimilati i rifiuti speciali prodotti durante i cicli di produzione e/o lavorazione industriale.

L'espressione di assimilazione dei rifiuti speciali alla categoria degli urbani viene eseguita in base alle loro caratteristiche merceologiche secondo l'elenco allegato al presente regolamento (allegato A).

Oltre che all'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e commerciali è altresì subordinata alla verifica dei criteri quantitativi di tipo relativo e di tipo assoluto di seguito riportati:

Criterio relativo: fissa il valore limite del singolo conferimento della raccolta domiciliare. La quantità massima per singolo conferimento non deve superare i seguenti parametri:

fino a 100 mq.	1,00 kg/mq
da 101 mq. fino a 200 mq.	0,80 kg/mq (con min. 100 kg sempre ammessi)
da 201 mq. fino a 500 mq.	0,50 kg/mq (con min. 160 kg sempre ammessi)
oltre 500 mq.	0,40 kg/mq (con min. 250 kg sempre ammessi e max. 500 kg)

Per conferimento singolo superiore a 500 kg corrispondente a circa 2 mc. **è obbligatorio stipulare apposita convenzione (vedi allegato "B" "C" e "D") con il Gestore per il noleggio (o acquisto diretto) di idoneo cassone scarrabile (stagno, con coperchio e/o aperto secondo l'esigenza) per la raccolta del rifiuto urbano e assimilato (distinto per codice C.E.R.) con costo a carico del Concessionario, che verrà ritirato in modo differente a secondo della tipologia del rifiuto. Tale convenzione dovrà garantire una raccolta differenziata dei rifiuti ed il ritiro non verrà eseguito se, previo sopralluogo, nei cassoni verranno rinvenuti rifiuti misti e/o soggetti a raccolta differenziata. Per una migliore gestione della raccolta è comunque possibile stipulare la convenzione anche nel caso di quantitativi inferiori ai limiti massimi ammessi.**

Criterio assoluto: il criterio assoluto fissa la soglia quantitativa di produzione annua dei rifiuti al di sopra della quale i rifiuti derivanti dai locali ed aree dove si svolgono le attività di che trattasi non vengono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali.

Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul pubblico servizio di raccolta dal conferimento di tali quantitativi, viene fissato in 50 kg/mq anno o 0,2 mc/mq anno. Sono pertanto assimilati ai rifiuti urbani, ferma restando l'esigenza della rispondenza ai criteri qualitativi, i rifiuti derivanti da locali ed aree ove si svolgono attività artigianali, produttive, commerciali, di deposito, stoccaggio ecc. quando la produzione annua risulti inferiore a 50 kg/mq anno o in 0,2 mc/mq anno.

Quando la produzione dei rifiuti supera tali soglie è vietato lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta anche nel caso di rifiuti analoghi agli urbani sotto il profilo qualitativo. In tale caso il produttore dovrà informare il gestore del servizio e provvederà a stipulare un contratto di ritiro e smaltimento con soggetti abilitati.

Art. 12

Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

L'accertamento della qualità e della quantità dei rifiuti può avvenire:

- a) d'ufficio anche con sopralluogo;
- b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità.

L'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente od impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione dell'utente dall'elenco dei soggetti a tassa/tariffa.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Art. 13

Luogo di detenzione

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali o delle superfici della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento, evitando qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Art. 14

Modalità di raccolta

E' istituita in tutto il territorio del Comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo 22/97.

La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune tramite le seguenti forme:

- Raccolta domiciliare;
- Raccolta presso il Centro Raccolta ;
- Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al gestore ed eventualmente concordate con contratto di servizio, che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

Art. 15

Raccolta domiciliare

La raccolta domiciliare prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, al piano strada dei singoli fabbricati e all'interno del perimetro del territorio comunale.

Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato mediante l'utilizzo dei diversi contenitori indicati nel presente regolamento. Tali contenitori dovranno essere lavati a cura dei proprietari.

Il ritiro degli eventuali contenitori utilizzati per il conferimento deve essere effettuato nella stessa giornata della raccolta.

Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

Le frequenze e gli orari di raccolta a domicilio vengono stabiliti dal Comune in accordo con il gestore del servizio, informandone l'utenza (es. mediante distribuzione annuale di apposito calendario, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, ecc...).

La raccolta domiciliare da parte della ditta appaltatrice del servizio non potrà essere svolta prima delle ore 7.00 salvo esigenze imprevedibili e di carattere eccezionale previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

In caso di festività, di norma, i servizi vengono posticipati al primo giorno seguente non festivo a quello previsto.

Art. 16

Raccolta domiciliare della frazione residua (C.E.R. 200301)

La frazione residua (frazione secca) dei rifiuti solidi urbani deve essere conferita per la raccolta in appositi involucri protettivi a perdere costituiti da sacchi in polietilene, di colore trasparente, che devono essere idoneamente chiusi per evitare il rischio di dispersione di materiale e odori molesti. Considerato il provvedimento del 14 luglio 2005 del Garante per la Protezione dei Dati Personali circa l'utilizzo dei sacchi trasparenti, gli utenti dovranno curare:

- che tutta la documentazione o altri oggetti che consentano a terzi di avere accesso a dati personali vengano riposti nel sacco in modo da non risultare visibili dall'esterno;
- che il deposito del sacco in luogo accessibile per la raccolta avvenga solo nell'immediatezza della stessa.

E' vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

E' vietato l'eccessivo riempimento dei sacchi, il cui peso non deve eccedere i 12 kg, ed il cui contenuto deve essere opportunamente ridotto volumetricamente.

E' vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

Art. 17

Raccolta differenziata domiciliare della frazione organica (C.E.R. 200108)

La raccolta a domicilio della frazione organica è prevista, sia per utenze domestiche che per attività. Le attività con mense aziendali dovranno stipulare la convenzione di cui all'allegato "C" che regolerà la gestione del servizio.

Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti costituita, per esempio, da scarti e avanzi, cotti o crudi, di cucine e mense, con la possibilità di piccoli quantitativi di scarti vegetali e con la tassativa esclusione di scarti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi (sfalci e ramaglie) e di rifiuti liquidi quali oli.

La frazione organica dovrà essere conferita esclusivamente in sacchetti di materiale biodegradabile (mater-bi) richiusi con legacci biodegradabili e riposti negli appositi bidoncini.

Gli utenti dovranno provvedere a lavare e disinfettare i contenitori utilizzati per il conferimento almeno con cadenza settimanale.

Al fine di ridurre quantitativamente la frazione organica conferita al sistema pubblico, l'Amministrazione incentiva la consegna e l'utilizzo del composter e campagne informative sul relativo utilizzo.

In attesa dell'attivazione del servizio è comunque ammessa la raccolta mista tra frazione secca e frazione organica nel sacco grigio trasparente.

Art. 18

Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone (C.E.R. 200101), vetro (C.E.R. 150107), imballaggi metallici (C.E.R. 150104) e imballaggi di plastica (C.E.R. 150102)

La raccolta a domicilio di carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi metallici, è prevista sia per utenze domestiche che per attività, nei limiti di cui al precedente articolo 11.

Devono essere conferiti esclusivamente i materiali previsti dalle convenzioni CONAI e dei Consorzi di filiera.

Carta e cartone: i cartoni di grosse dimensioni dovranno essere piegati ed eventualmente legati per facilitarne la raccolta. La carta verrà conferita in scatole di cartone, oppure in contenitori di altra natura (es. ceste) che consentano un facile svuotamento. I contenitori diversi da carta e cartone verranno svuotati e restituiti. E' vietato conferire carta e cartone in sacchetti di plastica.

Vetro: le bottiglie di vetro o altri contenitori in vetro (es. vasetti) dovranno essere conferiti opportunamente privi di residui organici nell'apposito bidoncino fornito dall'Amministrazione Comunale. I contenitori verranno svuotati dal gestore e restituiti.

Imballaggi metallici (alluminio e acciaio): dovranno essere conferiti opportunamente puliti nello stesso bidoncino del vetro.

Imballaggi in plastica: dovranno essere conferiti esclusivamente nell'apposito sacco giallo trasparente, che il gestore provvederà a ritirare.

Art. 19

Raccolta a domicilio

**di frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori (C.E.R. 200123),
televisori (C.E.R. 200135), lavatrici e lavastoviglie (C.E.R. 160213)**

La raccolta a domicilio di frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori, televisori, lavatrici e lavastoviglie è prevista solo per le utenze domestiche e viene eseguita una volta al mese previa comunicazione al Gestore del nominativo e del rifiuto da conferire. Il rifiuto dovrà essere esposto dall'utenza al limite di proprietà ed in luogo accessibile (di norma dove vengono esposti i sacchi della raccolta differenziata). Le utenze domestiche potranno conferire gratuitamente due frigorifero/frigocongelatore/condizionatori, due televisori, una lavatrice/lavastoviglie ogni anno mentre le quantità eccedenti saranno a pagamento. Il costo per il servizio aggiuntivo verrà definito con apposito atto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20

Raccolta differenziata presso il Centro Raccolta

Gli orari di apertura della Centro Raccolta sono fissati dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore.

L'accesso al Centro Raccolta è consentito esclusivamente ai cittadini residenti. Il gestore della Stazione Ecologica può richiedere la dimostrazione di tale requisito.

Possono essere conferiti solo rifiuti prodotti sul territorio comunale e per le seguenti tipologie:

- Ingombranti (C.E.R. 200307)
- Inerti da demolizioni interne (consegna in quantità limitate max. 0,25 mc) (C.E.R. 170107)
- Residui vegetali per potature e taglio erba da giardini (max mc. 1,00) (C.E.R. 200201)
- Vetro (C.E.R. 150107)
- Imballaggi metallici (latte di alluminio e acciaio) (C.E.R. 150104)
- Legno non contenente sostanze pericolose (es. traversini ferroviari) (C.E.R. 200138)
- Metallo (biciclette ecc.) (C.E.R. 200140)
- Oli vegetali (C.E.R. 200125)
- Oli minerali esausti (C.E.R. 130205)
- Batterie e pile (C.E.R. 200134)
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche miste (pc, stampanti, tastiere) (C.E.R. 200136)
- Accumulatori al piombo (batterie auto) (C.E.R. 160601)
- Lampade a scarica e tubi catodici (neon) (C.E.R. 200121)
- Vernici, inchiostri, adesivi e resine (C.E.R. 200127)
- Contenitori di prodotto "T" o "F" (C.E.R. 200127)
- Medicinali scaduti (C.E.R. 200132)
- Cartucce toner fotocopiatrici, cartucce esauste ecc. (C.E.R. 150102)
- Siringhe (C.E.R. 180103)

Le utenze domestiche possono conferire modeste quantità di rifiuti inerti (max 0,25 mc giornalieri) derivanti esclusivamente da piccoli lavori operati in ambito domestico (fai da te) e non da svolgimento di arti, professioni o attività economiche.

Tutti gli utenti dovranno conferire separatamente le diverse tipologie di materiale, nel rispetto delle indicazioni presenti sui diversi contenitori e/o fornite dal gestore.

Art. 21

**Conferimento degli oli minerali esausti (C.E.R. 130205)
e accumulatori auto (C.E.R. 160601)**

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato presso la piazzola ecologica gli oli minerali esausti e gli accumulatori auto derivanti dalla manutenzione degli autoveicoli operata esclusivamente in ambito domestico.

Art. 22

Conferimento di medicinali scaduti (C.E.R. 200132)

E' obbligatorio per le utenze domestiche e non domestiche conferire direttamente in modo differenziato i medicinali scaduti o non utilizzati presso la piazzola ecologica o negli appositi contenitori posti sul territorio comunale.

Art. 23

Conferimento di pile esauste (C.E.R. 200134)

E' obbligatorio per le utenze domestiche e non domestiche conferire direttamente in modo differenziato le pile esauste o non utilizzate presso la piazzola ecologica o negli appositi contenitori posti sul territorio comunale.

Art. 24

Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (C.E.R. 180103)

Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni avverrà secondo le disposizioni del D.P.R. 15.07.2003 n. 254.

Art. 25

Conferimento di stracci e abbigliamento (C.E.R. 200110)

Sul territorio comunale sono posizionati dei contenitori per la raccolta degli indumenti usati.

Art. 26

Organizzazione del trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione, assicurano il rispetto delle norme igienico sanitarie e le condizioni di sicurezza per gli operatori.

I mezzi di servizio rispettano le norme per la circolazione stradale e svolgono l'attività in modo da limitare, compatibilmente con le esigenze di effettuazione del servizio, gli intralci al traffico ed i disagi agli utenti.

In casi particolari, il Comune potrà concedere apposite autorizzazioni per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (es. fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione e simili).

TITOLO IV

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 27

Applicazione

La gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio è disciplinata dal Titolo II del D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e relative modifiche ed integrazioni.

TITOLO V

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 28

Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua

Per spazzamento si intendono le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 29

Competenze e aree di pertinenza

I servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo 28 sono affidati al gestore relativamente alle aree di seguito indicate:

- a) strade e piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali;
- b) strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani delle strade provinciali;
- d) strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti questi requisiti:
- e) siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);
- f) giardini pubblici, parchi nonché verde di arredo;
- g) le sponde dei corsi d'acqua, dei canali e delle rogge comunali a cielo aperto, libere ed accessibili.

Le attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti urbani esterni in particolare delle scarpate stradali, autostradali e ferroviarie sono a carico e di competenza diretta degli enti proprietari, privati proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità.

Art. 30
Contenitori porta rifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento di idonee condizione di igiene e pulizia nelle aree pubbliche o di uso pubblico, il gestore del servizio provvede allo svuotamento degli appositi contenitori dedicati alla raccolta di piccoli rifiuti. E' fatto assoluto divieto utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti interni, ingombranti o speciali.

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonchè eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatte salve eventuali comunicazioni di servizi del Comune.

Art. 31
Pulizia dei mercati

I venditori ambulanti devono curare la pulizia del posteggio loro assegnato.

Al termine del mercato, della fiera o altro, prima di allontanarsi dal posteggio gli stessi devono provvedere affinché il posteggio rimanga pulito e libero da immondizia e rifiuti di qualsiasi natura.

Durante lo svolgimento del mercato i venditori ambulanti non devono gettare rifiuti sotto il proprio banco, nell'area del posteggio o sulla pubblica via, ma devono ordinatamente conferire ogni residuo derivante dall'attività svolta, in modo differenziato, in appositi contenitori o involucri, nei punti di prelievo stabiliti dal gestore del servizio, il quale provvederà tempestivamente alla fine dell'attività del mercato a raccogliere e trasportare gli stessi ai luoghi di trattamento e smaltimento finale e a provvedere allo spazzamento dell'area.

Art. 32
Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o aree pubbliche o utilizzano aree o spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, i caffè, gli alberghi, le trattorie i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza collocando se necessario appositi contenitori, indipendentemente dal tempo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento.

I rifiuti direttamente raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita.

Art. 33

Pulizia delle aree adibite a manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e luna park, analogamente a tutte le aree per le quali venga concessa autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti una volta terminato il periodo di sosta.

In occasione del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area si devono considerare gli aspetti inerenti le problematiche di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in base all'afflusso di pubblico, che all'eventuale presenza in loco di carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e all'installazione delle relative strutture.

I rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in modo differenziato, secondo le vigenti disposizioni e le indicazioni fornite dal gestore del servizio.

Art. 34

Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie

La ditta appaltatrice del servizio di pulizia dei pozzetti stradali provvede periodicamente alla loro manutenzione verificandone il buon funzionamento e segnalando agli uffici competenti incaricati eventuali anomalie riscontrate.

E' fatto assoluto divieto di introdurre qualsiasi materiale o rifiuto negli stessi.

Art. 35

Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico, compresi i parchi, devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti o conferirle al servizio di raccolta con le modalità previste per la frazione residua dei rifiuti urbani.

E' vietato introdurre animali, ancorchè condotti al guinzaglio, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

Gli obblighi e divieti previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (es. non vedenti).

Il tutto come da ordinanza sindacale n. 4 del 26 febbraio 1997.

Art. 36

Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti

E' vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonchè di fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno in caso di imbrattamento a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi a carico dell'autore della violazione.

Art. 37

Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Art. 38

Cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, manutenzione o ristrutturazione di fabbricati è tenuto nel corso ed alla fine dei lavori, a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scarti e residui di alcun genere.

E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia, mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc...).

Analoghe disposizioni valgono per i cantieri relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi genere.

Art. 39

Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo onde evitare l'inquinamento del suolo e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza il Comune procede ai sensi dell'art. 9 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 40

Asporto di scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il responsabile individuato è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il Comune procede ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del presente regolamento.

Art. 41

Carogne animali

Le carogne degli animali giacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Art. 42

Sgombero della neve

Al verificarsi di precipitazioni nevose la ditta appaltatrice del servizio di sgombero neve deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sabbia e/o miscele saline allorchè, anche in assenza di nevicata, le condizioni meteorologiche possano comportare formazione di ghiaccio sulla sede stradale.

Art. 43

Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo i proprietari e gli affittuari delle case fronteggianti spazi pubblici, i portinai, gli esercenti le botteghe, gli inquilini occupanti piani terreni anche se sopraelevati, magazzini, studi ecc. devono eseguire o far eseguire a loro cura e spese la spazzatura della neve nei tratti di via fronteggianti le loro case, botteghe, magazzini, studi ecc.

L'obbligo si estende dalla linea del muro del fabbricato o del recinto o del confine fino a tutta la larghezza del marciapiede, ove esiste, ed in ogni modo per un minimo di metri uno.

Detta spazzatura va eseguita in modo da prevenirne lo schiacciamento e la conseguente formazione di strati ghiacciati ed accumulata in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Il tutto come da ordinanza sindacale n. 1 del 2 gennaio 1997.

Titolo VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 44

Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 45

Sanzioni

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa secondo la seguente tabella:

Da 25 Euro a 150 Euro	Violazioni previste nei seguenti articoli: art. 13, 30, 34, 43
Da 50 Euro a 300 Euro	Violazioni previste nei seguenti articoli: art. 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23,24, 25, 35
Da 75 Euro a 450 Euro	Violazioni previste nei seguenti articoli: art. 8, 31,32,37,38,39, 40

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 46

Accertamenti delle infrazioni ed ispettori ecologici

All'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento, sono preposti il Corpo di Polizia Locale, le Guardie Ecologiche Volontarie, nonché il personale (ispettori ecologici) eventualmente incaricato con provvedimento comunale. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 47
Volontariato

L'Amministrazione Comunale può avvalersi, nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento della partecipazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, della collaborazione delle associazioni di volontariato e ambientaliste nonché della partecipazione dei cittadini e loro associazioni al fine di incrementare la raccolta differenziata e svolgere interventi di pulizia di aree di particolare rilevanza ambientale ed urbanistica.

Art. 48
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO “A”

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e simili (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b) comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro;
- Imballaggi primari (quelli che servono direttamente a contenere i materiali) quali carta, cartone, plastica purché raccolti in forma differenziata;
- Imballaggi secondari (quelli che servono a presentare adeguatamente il prodotto) quali carta, cartone, plastica, raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (es. vuoti di vetro, plastica, metallo, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Scarti derivanti dalla lavorazione di frutta, ortaggi e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, ecc.).

ALLEGATO “B”
CONVENZIONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
E/O ASSIMILATI AGLI URBANI (RACCOLTE DIFFERENZIATE)

L'anno _____ il mese _____
il giorno _____

TRA

COMUNE DI GRANDATE - codice fiscale 00772840138, rappresentato dal Sig.
_____ nella sua
qualità di responsabile del servizio _____, il quale
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che
rappresenta, in seguito indicato come “**Comune**”;

E

la ditta _____
C.F./partita i.v.a. _____
con sede in _____ via
_____ n. _____ e qui rappresentata
dal___ Sig. _____
nella sua qualità di _____
e in seguito indicata come “**Ditta**”

Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1977 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 11 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

PREMESSO CHE

la **Ditta** ha una produzione di rifiuti solidi urbani e/o assimilati agli urbani in quantità tale da renderne difficoltosa la raccolta nei giri settimanali effettuati dal **Comune** tramite la ditta appaltatrice del servizio;

la **Ditta** ha richiesto al **Comune** di usufruire del servizio fornito in regime di privativa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;

art 2. La **Ditta** si impegna a noleggiare/acquistare a propria cura e spese:

- RACCOLTA PLASTICA (codice C.E.R. 150102)
 - Numero _____ cassonetti/cassoni scarrabili di mc. _____
- RACCOLTA VETRO (codice C.E.R. 150107) E IMBALLAGGI METALLICI (codice C.E.R. 150104)
 - Numero _____ cassonetti/cassoni scarrabili di mc. _____
- RACCOLTA CARTA E CARTONE (codice C.E.R. 200102)
 - Numero _____ cassonetti/cassoni scarrabili **con coperchio** di mc. _____

art 3. che utilizzerà solo ed esclusivamente per la raccolta differenziata dei propri rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani così come definiti nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale. Tali cassonetti saranno posizionati all'interno della proprietà in posizione tale da poter effettuare lo svuotamento senza impedimenti e la ditta appaltatrice del servizio di raccolta è fin da ora autorizzata all'accesso alla proprietà privata ed è esonerata da ogni responsabilità diversa da quella

derivante dallo svolgimento del servizio. L'appaltatore non effettuerà il servizio di svuotamento, rimanendo a carico della Ditta, qualora la movimentazione dei cassonetti sia impedito o difficoltoso a causa di automezzi parcheggiati nelle vicinanze.

La **Ditta** si impegna:

- a non superare i quantitativi di produzione annua (criterio assoluto: 50 kg/mq annuo o 0,20 mc/mq annuo) di cui all'art. 11 del regolamento per la gestione dei rifiuti; qualora tale quantitativo fosse superato, la spesa di smaltimento rimane a totale carico della Ditta;
- ad utilizzare i cassoni solo ed esclusivamente per la tipologia di rifiuto di cui all'art. 2 senza mischiare differenti tipologie di rifiuto;
- a provvedere autonomamente al trasporto ed allo smaltimento qualora all'interno del cassone fossero rinvenute, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, tipologie di rifiuto differenti da quelle di cui alla presente convenzione;

art 4. Il **Comune** si impegna a svuotare il suindicato cassone tramite la ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto; lo svuotamento avverrà nei giorni prestabiliti per le raccolte differenziate (cadenza quindicinale).

La presente convenzione ha la durata di anni 2 decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, ed è tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta di una delle parti, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., non oltre 90 giorni prima della sua scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune:

Per la Ditta:

ALLEGATO “C”
CONVENZIONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
E/O ASSIMILATI AGLI URBANI (RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA)

L'anno _____ il mese _____
il giorno _____

TRA

COMUNE DI GRANDATE - codice fiscale 00772840138, rappresentato dal Sig.
_____ nella sua
qualità di responsabile del servizio _____, il quale
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che
rappresenta, in seguito indicato come “**Comune**”;

E

la ditta _____
C.F./partita i.v.a. _____
con sede in _____ via
_____ n. _____ e qui rappresentata
dal___ Sig. _____
nella sua qualità di _____
e in seguito indicata come “**Ditta**”

Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1977 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 11 e 17 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

PREMESSO CHE

la **Ditta** ha una produzione di rifiuto organico in quantità tale da renderne difficoltosa la raccolta nei giri settimanali effettuati dal **Comune** tramite la ditta appaltatrice del servizio;

la **Ditta** ha richiesto al **Comune** di usufruire del servizio fornito in regime di privativa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;

art 5. La **Ditta** si impegna a noleggiare/acquistare a propria cura e spese un **cassone scarrabile stagno con coperchio** per la raccolta della frazione organica identificato con il codice C.E.R. 200108 che utilizzerà solo ed esclusivamente per la raccolta della frazione organica così come definita nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale. Tale cassone sarà posizionato all'interno della proprietà in posizione tale da poter effettuare lo svuotamento senza impedimenti e la ditta appaltatrice del servizio di raccolta è fin da ora autorizzata all'accesso alla proprietà privata ed è esonerata da ogni responsabilità diversa da quella derivante dallo svolgimento del servizio. L'appaltatore non effettuerà il servizio di svuotamento, rimanendo a carico della Ditta, qualora la movimentazione del cassone scarrabile sia impedito o difficoltoso a causa di automezzi parcheggiati nelle vicinanze.

art 2. La **Ditta** si impegna:

- a non superare i quantitativi di produzione annua (criterio assoluto: 50 kg/mq annuo o 0,20 mc/mq annuo) di cui all'art. 11 del regolamento per la gestione dei rifiuti; qualora

tale quantitativo fosse superato, la spesa di smaltimento rimane a totale carico della Ditta;

- ad utilizzare il cassone solo ed esclusivamente per la tipologia di rifiuto di cui all'art. 2 senza mischiare differenti tipologie di rifiuto;
- a provvedere autonomamente al trasporto ed allo smaltimento qualora all'interno del cassone fossero rinvenute, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, tipologie di rifiuto differenti da quelle di cui alla presente convenzione;

art 3. Il **Comune** si impegna a svuotare il suindicato cassone tramite la ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto; lo svuotamento avverrà settimanalmente nel giorno prestabilito per la raccolta della frazione organica.

La presente convenzione ha la durata di anni 2 decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, ed è tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta di una delle parti, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., non oltre 90 giorni prima della sua scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune:

Per la Ditta:

ALLEGATO "D"
**CONVENZIONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
E/O ASSIMILATI AGLI URBANI (RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI)**

L'anno _____ il mese _____
il giorno _____

TRA

COMUNE DI GRANDATE - codice fiscale 00772840138, rappresentato dal Sig.
_____ nella sua
qualità di responsabile del servizio _____, il quale
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che
rappresenta, in seguito indicato come "**Comune**";

E

la ditta _____
C.F./partita i.v.a. _____
con sede in _____ via
_____ n. _____ e qui rappresentata
dal _____ Sig. _____

nella sua qualità di _____

e in seguito indicata come “**Ditta**”

Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1977 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 11 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale;

PREMESSO CHE

la **Ditta** ha una produzione di rifiuti ingombranti in quantità tale da renderne difficoltosa la raccolta nei giri settimanali effettuati dal **Comune** tramite la ditta appaltatrice del servizio;

la **Ditta** ha richiesto al **Comune** di usufruire del servizio fornito in regime di privativa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art 6. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;

art 7. La **Ditta** si impegna a noleggiare/acquistare a propria cura e spese un cassone scarrabile da 30 mc. per la raccolta di rifiuti ingombranti identificati con il codice C.E.R. 200307 che utilizzerà solo ed esclusivamente per la raccolta dei rifiuti ingombranti così come definiti nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale. Tale cassone sarà posizionato all’interno della proprietà in posizione tale da poter effettuare lo svuotamento senza impedimenti e la ditta appaltatrice del servizio di raccolta è fin da ora autorizzata all’accesso alla proprietà privata ed è esonerata da ogni responsabilità diversa da quella derivante dallo svolgimento del servizio. L’appaltatore non effettuerà il servizio di svuotamento, rimanendo a carico della Ditta, qualora la movimentazione del cassone scarrabile sia impedito o difficoltoso a causa di automezzi parcheggiati nelle vicinanze.

art 8. La **Ditta** si impegna:

- a non superare i quantitativi di produzione annua (criterio assoluto: 50 kg/mq annuo o 0,20 mc/mq annuo) di cui all'art. 11 del regolamento per la gestione dei rifiuti; qualora tale quantitativo fosse superato, la spesa di smaltimento rimane a totale carico della Ditta;
- ad utilizzare il cassone solo ed esclusivamente per la tipologia di rifiuto di cui all'art. 2 senza mischiare tipologie di rifiuto oggetto di raccolta differenziata o differenti;
- a provvedere autonomamente al trasporto ed allo smaltimento qualora all'interno del cassone fossero rinvenute, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, tipologie di rifiuto differenti da quelle di cui alla presente convenzione;

art 9. Il **Comune** si impegna a svuotare il suindicato cassone tramite la ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto; lo svuotamento avverrà a cassone pieno previa comunicazione all'Ufficio tecnico Comunale e comunque con cadenza non superiore al mese.

La presente convenzione ha la durata di anni 2 decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, ed è tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta di una delle parti, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., non oltre 90 giorni prima della sua scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune:

Per la Ditta:

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art 1. Oggetto del regolamento
- Art 2. Ambito di applicazione del regolamento
- Art 3. Finalità
- Art 4. Classificazione dei rifiuti
- Art 5. Principi generali e criteri di comportamento
- Art 6. Attività di competenza del Comune
- Art 7. Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilabili
- Art 8. Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e di particolari tipologie di rifiuti
- Art 9. Divieti e criteri di comportamento
- Art 10. Ordinanze contingibili ed urgenti

TITOLO II - ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- Art 11. Condizioni di assimilabilità
- Art 12. Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

- Art 13. Luogo di detenzione
- Art 14. Modalità di raccolta
- Art 15. Raccolta domiciliare
- Art 16. Raccolta domiciliare della frazione residua
- Art 17. Raccolta differenziata domiciliare della frazione organica (C.E.R. 200108)
- Art 18. Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone (C.E.R. 200101), vetro (C.E.R. 150107), imballaggi metallici (C.E.R. 150104), imballaggi plastici (C.E.R. 150102)
- Art 19. Raccolta domiciliare di frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori (C.E.R. 200123), televisori (C.E.R. 200135), lavatrici e lavastoviglie (C.E.R. 160213)
- Art 20. Raccolta differenziata presso il Centro Raccolta

- Art 21. Conferimento degli oli minerali esausti (C.E.R. 130205) e accumulatori auto (C.E.R. 160601)
- Art 22. Conferimento di medicinali scaduti (C.E.R. 200132)
- Art 23. Conferimento di pile esauste (C.E.R. 200134)
- Art 24. Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni (C.E.R. 180103)
- Art 25. Conferimento di stracci e abbigliamento (C.E.R. 200110)
- Art 26. Organizzazione del trasporto

TITOLO IV - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

- Art 27. Applicazione

TITOLO V - RACCOLTA E SMATIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art 28. Definizione
- Art 29. Competenze e aree di pertinenza
- Art 30. Contenitori porta rifiuti
- Art 31. Pulizia dei mercati
- Art 32. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
- Art 33. Pulizia delle aree adibite a manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti
- Art 34. Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie
- Art 35. Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche
- Art 36. Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti
- Art 37. Carico e scarico di merci e materiali
- Art 38. Cantieri
- Art 39. Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati
- Art 40. Asporto di scarichi abusivi
- Art 41. Carogne animali
- Art 42. Sgombero della neve
- Art 43. Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art 44. Osservanza di altre disposizioni
- Art 45. Sanzioni

Art 46. Accertamenti delle infrazioni ed ispettori ecologici

Art 47. Volontariato

Art 48. Entrata in vigore

ALLEGATO “A” RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

ALLEGATO “B” CONVENZIONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E/O ASSIMILATI AGLI URBANI (RACCOLTE DIFFERENZIATE)

ALLEGATO “C” CONVENZIONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E/O ASSIMILATI AGLI URBANI (RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA)

ALLEGATO “D” CONVENZIONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E/O ASSIMILATI AGLI URBANI (RACCOLTE RIFIUTI INGOMBRANTI)